

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex 414 C.P.C.

CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 150/151 C.P.C.

Per la sig.ra Piccinelli Livia nata a Reggio Calabria il 2 aprile 1979, residente in Milano (MI) via Giovanni Pezzotti n. C. F. PCCLVI79D42H224A, rappresentata e difesa in forza di procura allegata al presente atto dall'avv. Salvatore Rosa, c.f. RSOSVT74A14G347U, con studio in Partanna (TP) via Cavour 53, il quale, per le comunicazioni di cancelleria dichiara di volere ricevere gli avvisi al numero di fax 0924.87522 ovvero all'indirizzo pec: rosasalvatore@pec.ordineavvocatimarsala.it

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA, (Cod.Fisc. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A, elettivamente domiciliato *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede legale in via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia) (20100) Milano;

RESISTENTE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Lombardia (Cod.Fisc. 97254200153), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano (20124) via Pola n. 11, elettivamente domiciliato *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede legale in via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia) (20100) Milano;



RESISTENTE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Lombardia - AMBITO TERRITORIALE per la PROVINCIA di MILANO (01199250158), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano (20146) Via Soderini 24, elettivamente domiciliato ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede legale in via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia) (20100) Milano;

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017.

LITISCONSORTI

* * *

OGGETTO: Diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nelle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola Primaria (EEEE) vigente per gli anni scolastici 2014/2017 nonché alla partecipazione al piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/2015 e decreto attuativo MIUR prot. n. 000767 del 16 luglio 2015 e alla stipula del contratto a tempo indeterminato dall'a.s. 2015/2016 con l'attribuzione della sede spettante *in illo tempore* alla ricorrente.

* * *

FATTO e DIRITTO

1 La sig.ra PICCINELLI è in possesso del Diploma Magistrale, conseguito nell'a.s. 1996/1997, presso l'Istituto Magistrale "T. Gulli" di Reggio Calabria (doc. 2).



2 Il M.I.U.R., con D.P.R. 25 marzo 2014, ha formalizzato la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013 ed ha riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, permettendo ai docenti in possesso di detto titolo di presentare domanda di inserimento nella seconda fascia della Graduatoria d'Istituto, dove sono inseriti i docenti muniti del titolo abilitante. Si rileva che detta graduatoria è valida soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato.

3 La ricorrente, a seguito dell'aggiornamento operato con il D.M. 353/2014, ha prodotto domanda online ed è stata inserita nelle Graduatorie di Circolo di Istituto di SECONDA FASCIA, Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia, provincia di Milano, per la classe di concorso scuola primaria (EEEE) (doc. 3), con conseguente stipula esclusivamente di contratti di lavoro a tempo determinato (doc. 15).

4 L'inserimento nelle graduatorie, a seguito del riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale, non è stato, però, riconosciuto dal M.I.U.R., per le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento regolate dal D.M. 235/2014. Si rileva che dette graduatorie sono valide non soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato ma anche per le nomine a tempo indeterminato.

5 La sig.ra Piccinelli, ciò nonostante, in data 17 maggio 2014 ha prodotto, ad ogni buon fine, domanda cartacea per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, scuola primaria (EEEE) anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017, presso l'Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia, provincia di Milano (doc. 4).



La modalità cartacea di invio della domanda è stata necessaria dato che la piattaforma telematica denominata "Istanze *on line*" non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava e non dà la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di presentare detta istanza.

6 Pubblicata la graduatoria ad esaurimento della scuola primaria in data 9 luglio 2014 (doc. 5), la ricorrente non è stata utilmente inclusa. E' stata, invece, inserita nella graduatoria degli esclusi pubblicata l'8 luglio 2015. (docc. 6 e 7).

7 Il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle GAE, con sentenza del Consiglio di Stato n. 1793/2015, è stato dichiarato illegittimo ed annullato nella parte in cui ha impedito ai docenti in possesso del titolo abilitante del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento, con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nelle graduatorie ad esaurimento.

9 Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dalla ricorrente di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è opportuno analizzare la normativa inerente al funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'accesso ai ruoli della scuola, ai sensi dell'art. 1 Legge 124/99, avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e per il 50% attingendo alle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento.



La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della L. 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: "con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 143/2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento" ed è stata esclusa la possibilità di inserimento di nuovi abilitati, ma è stato fatto espressamente "salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE".

La ricorrente, ha conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia ben prima di tale trasformazione.

È opportuno, altresì, ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale ed il valore abilitante allo stesso riconosciuto .

L'art. 194 comma 1 e l'art. 197 comma 1, del D. Lgs 297/1994, attribuiscono valore abilitante, per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale. Con il DPR n. 232/1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore", che all'art. 15 comma 7, fa espressamente salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998.

Ancora prima, il D.M. n. 175 del 1997, attribuiva valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale.



Le predette disposizioni di legge segnano dunque una precisa distinzione tra i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, ossia i diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali E' RICONOSCIUTO VALORE ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO, e i diplomati con il nuovo ordinamento, quindi successivamente all'a.s. 2001/2002, per i quali il titolo conseguito non ha valore abilitante all'insegnamento.

A conferma di quanto sopra delineato, il DPR del 25/03/2014, con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 03813/2013, ha definitivamente affermato che IL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002 DEVE ESSERE CONSIDERATO TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.

Il valore abilitante del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ha ottenuto definitiva consacrazione con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017.

Secondo tale pronuncia non vi è dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, AL MOMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI IN GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, FOSSERO GIA' IN POSSESSO DEL TITOLO ABILITANTE, il che non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.



10 A questo impianto normativo e giurisprudenziale, si aggiunge un rilevante parere delle Commissioni Parlamentari Europee che hanno affermato la piena abilitazione e qualificazione del personale scolastico in possesso di diploma magistrale. La Commissione europea, in data 31.01.2014, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla Direttiva 36/2005, del diploma di maturità magistrale per poter insegnare negli stati dell'unione europea. La Commissione, dopo aver analizzato la legislazione italiana, ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento.

11 Con legge n. 107/2015 (doc. 8) e successivo decreto attuativo Miur Prot. n. 000767 del 16 luglio 2015 (doc. 9) è stato predisposto un piano straordinario di assunzione triennale che si è già svolto per l'a.s. 2015/16 e che dovrà estendersi al successivo biennio. Il predetto decreto all'art. 2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della legge 107/2015, prevede che possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 comma 98 *".....i soggetti iscritti a pieno titolo, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio ed il titolo di preferenze e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avvenuto per il biennio 2014/2017..."*.

12 La ricorrente, per i fatti sopra esposti, pur avendo pieno titolo di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, ne viene



estromessa, nonostante abbia presentato domanda cartacea (doc. 10). La sig.ra Piccinelli non ha potuto presentare domanda telematica a causa del mancato inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.

13 Ciò significa che se la ricorrente fosse stata inserita nella GAE della provincia di Milano avrebbe partecipato al piano straordinario e avrebbe ricevuto la proposta di assunzione, già dal mese di agosto 2015, e oggi avrebbe già stipulato il contratto a tempo indeterminato. I docenti inseriti nella GAE della scuola primaria in provincia di Milano, con punteggio inferiore a quello della ricorrente hanno ricevuto la proposta di assunzione e sono stati assunti a tempo indeterminato (doc. 11).

14 Infatti, come si legge dalla tabella di valutazione (doc. 12) relativa alla domanda presentata dalla Piccinelli per l'inserimento nella GAE scuola primaria della provincia di Milano (doc. 4), la ricorrente avrebbe avuto punti 119 e avrebbe occupato la posizione 22. Quindi, addirittura, avrebbe partecipato alla prima fase delle assunzioni, ossia alla fase 0 e sarebbe stata convocata per la stipula del contratto a tempo indeterminato il 28 agosto 2015 alle ore 10.00 (doc. 11).

15 La richiesta vantata dall'odierna ricorrente, trova conforto e conferma nelle ormai molteplici pronunce giurisprudenziali, valgano per tutte le statuizioni del Tribunale di Como, Sez. Lavoro (nn. 16/2016 e 17/2016), in forza delle quali " *Il DM 235/2014 deve ritenersi illegittimo nella parte in cui impedisce l'iscrizione nelle graduatorie permanenti (ora in esaurimento a seguito dell'intervento legislativo di cui all'art. 1 c. 605 lett. c) L. 296/2006) dei docenti in possesso di titolo abilitante all'insegnamento conseguito anteriormente all'anno 2001-2002.*



E' infatti da rilevare come il diploma magistrale ottenuto prima di tale anno debba considerarsi in via permanente titolo abilitativo all'insegnamento ed insuscettibile di perdere il proprio valore. In tal senso depongono svariati interventi normativi a partire dalla L. 341/1990 (art. 3 c. 2 attuato dall'art. 2 c. 1 decreto interministeriale 10 Marzo 1997) fino alla L. 425/1997 a seguito della quale venne emanato il DPR 323/1998 il cui art. 15 ribadisce il valore abilitante all'insegnamento dei diplomi magistrali conseguiti entro l'anno 2001-2002.

Tale granitico impianto normativo non può certamente considerarsi posto in discussione dall'art. 1 c. 605 lett. c) L. 296/2006 che, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed imponendo un termine di decadenza al 2008 per l'inserimento in queste ultime dei docenti già in possesso di abilitazione, non può sicuramente ritenersi concernere la posizione dei docenti di cui si discute nel presente processo al cui titolo di studio il legislatore (anche avvalendosi di fonti normative sub legislative) aveva fin da tempi ben più lontani attribuito un inequivocabile valore abilitante permanente (docc. 13 e 14).

^^^ ^^^ ^^^

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, la sig.ra Piccinelli Livia, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del Lavoro,

Voglia fissare l'udienza di discussione e



- Previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 235/2014, nonché degli altri atti presupposti, connessi e/o conseguenti, nella parte di interesse, ossia nella parte in cui non prevedono l'inserimento a pieno titolo della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Milano, scuola primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria (EEEE) Ambito Territoriale di Milano valida per gli anni scolastici 2014/2017, con la posizione e il punteggio spettanti;
- Disporre l'inserimento a pieno titolo della docente Piccinelli Livia nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Milano nella scuola primaria (EEEE) valida per gli anni scolastici 2014/2017, con la posizione e il punteggio spettanti;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla partecipazione al piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015 e decreto attuativo MIUR protocollo n. 767 del 16 luglio 2015;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo indeterminato dall'a.s. 2015/2016 con l'attribuzione della sede spettante alla ricorrente al momento dell'avvio del piano straordinario delle assunzioni di cui alla legge 107/2015.

Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre iva e cpa, di cui si chiede la distrazione a favore dell'avvocato.

In via istruttoria

Si produce mediante deposito:

1. Procura alle liti;



2. Copia Diploma Magistrale;
3. Graduatoria d'istituto Scuola Primaria (EEEE);
4. Domanda cartacea;
5. Graduatoria ad Esaurimento (EEEE);
6. Decreto esclusi;
7. Graduatoria esclusi;
8. Legge 107/2015
9. Decreto Ministeriale 767 del 16 luglio 2015;
10. Domanda partecipazione piano straordinario assunzioni;
11. Prot. n. MIUR AOOUSPMI R.U.16476 calendario convocazioni;
12. Tabella di Valutazione;
13. Sentenza Trib. Como, Sez. Lavoro n. 16/16;
14. Sentenza Trib. Como, Sez. Lavoro n. 17/16;
15. Contratti lavoro.

Milano lì 7 aprile 2016

Avv. Salvatore Rosa

Dichiarazione ex art. 14 DPR 30 maggio 2002 n. 115 e succ. modifiche ed integrazioni si dichiara il presente procedimento di lavoro di valore indeterminato e il contributo unificato è pari ad euro 259,00

Milano, 7 aprile 2016

Avv. Salvatore Rosa

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE AI
SENSI DEGLI ARTT. 150/151 C.P.C.

Lo scrivente procuratore in adempimento del mandato allegato
rilasciato dal ricorrente

PREMESSO CHE



-Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe concorsuale categoria di concorso EEEE valide per il trienni 2014/2017

-Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra*, deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe concorsuale Scuola Primaria (EEEE) vigente per gli anni scolastici 2014/2017;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione di udienza sarebbe impossibile nei modi ordinari, non solo in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma anche per l'impossibilità di identificarli

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata anche mediante affermazioni contenute VI Sez. del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;
- la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale appare molto onerosa per la ricorrente;
- Il Giudice adito può ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;



- il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

RILEVATO INOLTRE CHE

La notifica con pubblicazione sul sito internet continua ad essere utilizzata dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive, tutto ciò premesso lo scrivente

FORMULA ISTANZA

Affinchè la S.V. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso

- Ai potenziali contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR
- Alle amministrazioni convenute mediante notificazione all'indirizzo di posta certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- In ogni altro modo ritenuto opportuno.

Milano, lì 7 aprile 2016

Avv. Salvatore Rosa

